



Il decreto semplificazioni alleggerisce la riscossione

Riscossione più leggera grazie all'introduzione di maggiori tutele a favore dei contribuenti e nuovi obblighi di informativa a carico degli agenti della riscossione. La rateazione dei debiti tributari diventa più flessibile grazie alla possibilità di richiedere piani di ammortamento del debito a ruolo con rata crescente mentre d'ora in poi sarà più difficile decadere dai benefici della dilazione perché la stessa interverrà solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

In caso di decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari, sarà invece possibile richiedere la dilazione della conseguente cartella esattoriale contenente l'importo residuo iscritto a ruolo. Sono queste, in estrema sintesi, le novità in materia di riscossione delle imposte contenute nel decreto sulle semplificazioni tributarie ([D.L. n.16/12](#)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo scorso.

Avvisi bonari a doppia rateazione


Il primo comma dell'articolo 1 del decreto sulle semplificazioni tributarie contiene importanti e significative novità alla procedura di rateazione delle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) introducendo la possibilità per il contribuente che decade dal beneficio della dilazione di poter comunque accedere, al momento del ricevimento della cartella di pagamento per la differenza ancora da corrispondere, all'istituto della rateazione ai sensi dell'art.19 del DPR n.602/73.

Tale risultato viene raggiunto attraverso la soppressione del comma 7 dell'art.3-*bis* del D.Lgs. n.462/97 che prevedeva l'iscrizione a ruolo dell'intero debito residuo a seguito di decadenza dal beneficio della dilazione dell'avviso bonario con l'impossibilità di accedere ad altre forme di rateazione.

Si tratta di una misura di estremo favore che sarà valutata positivamente dai contribuenti in difficoltà finanziaria. In passato, infatti, il rischio decadenza dal piano di rateazione degli avvisi bonari e la conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo ancora dovuto, poteva costituire motivo di seria preoccupazione e apprensione.

Tale novità completa quanto già introdotto in materia dal D.L. n.201/11 con il quale si è prevista la non decadenza dai benefici in caso di mancato pagamento alla scadenza di una rata trimestrale a patto che la stessa sia pagata, anche con ravvedimento, entro il termine di scadenza della rata successiva.

Dopo le suddette modifiche, il quadro che si presenta in materia di rateazione degli avvisi di irregolarità è dunque il seguente.



Dilazione dei ruoli: più difficile la decadenza


L'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto semplificazioni contiene, invece, significative novità in relazione alla decadenza dai benefici della dilazione concessa al contribuente.

Attraverso una duplice modifica al terzo comma dell'art.19 del DPR n.602/73, diviene ora più difficile, rispetto al passato, decadere dai benefici della rateazione a suo tempo concessa.

Se prima dell'intervento del D.L. n.16/12 la decadenza avveniva per il mancato pagamento della prima rata o di due successive anche non consecutive, oggi l'unica causa di decadenza dai benefici della dilazione è rappresentata dal mancato pagamento di due rate consecutive del piano di ammortamento.

Ciò significa che se il contribuente, all'interno ad esempio di un piano di rateazione di 36 mesi, non provvede al pagamento della terza mensilità ma poi riprende regolarmente i pagamenti, non dovrà temere la decadenza immediata dai benefici al successivo mancato pagamento di un'ulteriore mensilità come avveniva prima delle modifiche descritte. Si tratta, evidentemente, di una bella "boccata di ossigeno" per i contribuenti che si trovano ad avere rateazioni in corso con Equitalia che potranno, quindi, gestire con maggior tranquillità e minore affanno eventuali ritardi o mancati pagamenti di una o più mensilità purché non consecutive.

A seguito delle suddette novità, il quadro attuale in tema di effetti della decadenza dalla dilazione dei ruoli è il seguente:



Dilazione ruoli: rate crescenti fin da subito

Altra importante novità contenuta nell'articolo 1 del decreto sulle semplificazioni tributarie riguarda la possibilità di estendere i benefici della rata crescente su base annuale del piano di ammortamento non soltanto in caso di rateazione in proroga, ma anche al momento della prima richiesta di dilazione al concessionario.


In precedenza, la possibilità di richiedere un piano di ammortamento a rate crescenti su base annuale era, infatti, ammessa solo per le rateazioni in proroga, concesse in caso di peggioramento della situazione di difficoltà economica del debitore rispetto a quella esistente al momento dell'originaria richiesta di dilazione.

Grazie alla novità normativa sopra citata, sarà invece possibile chiedere un piano a rate variabili crescenti su base annuale fin dall'originaria richiesta di dilazione presentata agli sportelli di Equitalia. Il vantaggio di tale novità è del tutto evidente.

Il piano a rate crescenti su base annuali sarà, infatti, composto da mensilità iniziali più basse che andranno via via crescendo con il passare del tempo consentendo al debitore in difficoltà di superare tale fase temporanea.

Ovviamente detta modifica normativa non inciderà sulle rateazioni già concesse ed in corso restando per le stesse immutate le condizioni ed i piani di ammortamento stabiliti al momento dell'accoglimento dell'istanza. Queste ultime, precisa infatti il terzo comma dell'art.1 del D.L. n.16/12, potranno essere modificate solo in caso di richiesta di proroga della dilazione ai sensi dell'art.19, co.1-*bis* del DPR n.602/73.

A seguito delle suddette novità, lo scenario in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli è il seguente.



Limiti alle iscrizioni ipotecarie

Altra importante novità del decreto semplificazioni è costituita dal blocco delle iscrizioni ipotecarie sui beni del debitore dal momento della presentazione della richiesta di dilazione delle somme iscritte a ruolo.


Tale novità è contenuta nel nuovo co.1-*quater* all'art.19 del DPR n.602/73, ai sensi del quale, ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione potrà iscrivere l'ipoteca di cui all'art.77 del DPR n.602/73 sui beni immobili del debitore solo in caso di mancato accoglimento dell'istanza di dilazione stessa ovvero in caso di decadenza dai benefici per mancato pagamento di due rate consecutive.

Restano ovviamente salve, precisa la nuova disposizione, le eventuali ipoteche già iscritte dal concessionario della riscossione alla data di concessione della rateazione.

Accertamenti esecutivi – avviso di presa in carico

Grazie alla novità contenuta nell'art.8, co.12, del decreto semplificazioni l'accertamento esecutivo diventa ora più trasparente. Tale disposizione introduce, infatti, a carico dell'agente della riscossione l'obbligo di informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Presa in carico che potrà avvenire già a partire dal 31° giorno successivo da quello nel quale sono spirati i termini previsti per l'impugnativa dell'atto.

Si tratta di un nuovo adempimento la cui finalità è quella di portare a conoscenza dei debitori il momento nel quale l'agente della riscossione ha preso in carico le somme contenute nell'avviso di accertamento avente valenza di titolo esecutivo in modo da consentire agli stessi di poter compiere le più opportune azioni di tutela compresa la presentazione dell'istanza di dilazione.



Crediti tributari di modesta entità

Nell'ottica del perseguimento dell'economicità dell'azione amministrativa, il decreto semplificazioni ha rivisto l'importo fissato dal DPR n.129/99 in ordine al limite minimo al di sotto del quale è abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali.

Tale limite, precedentemente fissato in €16,53, viene ora innalzato ad €30 con decorrenza posticipata dal 1° luglio 2012 e pertanto, a partire da tale data, non si procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito l'importo di €30 in riferimento a ciascun periodo d'imposta.

Al preciso fine di evitare abusi ed elusioni della norma, si prevede, inoltre, che tale nuovo limite pari ad €30 non varrà nel caso in cui il contribuente si renda colpevole di accertate e ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

In tali situazioni, dunque, l'accertamento e la riscossione procederà con le ordinarie regole anche nel caso in cui l'importo da riscuotere risulti complessivamente inferiore a tale nuova soglia.

Ipotecche ed espropriazione immobiliare

Attraverso la riscrittura del primo comma dell'art.76 del DPR n.602/73 (riscossione delle imposte sul reddito) viene modificata la procedura di espropriazione immobiliare che il concessionario della riscossione può intraprendere per la soddisfazione del credito. Secondo la nuova formulazione del testo normativo citato, Equitalia potrà procedere

all'espropriazione immobiliare soltanto se l'importo complessivo del credito per cui si procede al recupero supera, complessivamente, i ventimila euro.

Vengono così superati i due limiti introdotti dal D.L. n.98/11 sulla base dei quali l'espropriazione immobiliare poteva avvenire solo quando il credito era di valore superiore:


- a ventimila euro nel caso in cui il credito fosse contestato o contestabile e l'immobile fosse adibito ad abitazione principale del contribuente;
- nonché ad euro ottomila negli altri casi (importi non contestati o contestabili, immobili non costituenti abitazione principale, etc.).

La nuova disposizione razionalizza il sistema dell'espropriazione immobiliare fissando la soglia dei ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale il concessionario della riscossione non potrà mai avviare la procedura.

L'importo di € 20.000 costituirà inoltre il nuovo valore limite al di sotto del quale il concessionario della riscossione dovrà astenersi, oltre che dall'espropriazione, anche dall'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore quale misura cautelare.

Anche in questo caso le norme varate dall'esecutivo nel Consiglio dei Ministri intervengono sulle disposizioni contenute nel DPR n.602/73 ed in particolare sull'art.77 al quale viene aggiunto un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale *“l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al co.1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”*.

La nuova norma evidenzia inoltre le finalità di garanzia della misura cautelare costituita dall'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, che può essere attivata anche indipendentemente dalla successiva esecuzione, attraverso la quale si può evitare il pregiudizio che potrebbe derivare all'ente impositore da analoghe azioni intraprese da altri creditori. Dopo le suddette modifiche la situazione attuale in materia di iscrizioni ipotecarie da parte del concessionario della riscossione è la seguente.



Pignoramento esattoriale stipendi ed altri emolumenti

Il decreto semplificazioni modifica anche i limiti di pignorabilità degli stipendi e degli altri emolumenti da parte dei concessionari della riscossione.

In particolare, attraverso l'inserimento nel DPR n.602/73 del nuovo articolo 72-ter la cui rubrica è appunto "limiti di pignorabilità", si introduce anche nel nostro ordinamento un sistema di pignoramento degli stipendi del tutto simile a quello vigente nella vicina Francia. Grazie a tale modifica normativa, il concessionario della riscossione, in deroga alle ordinarie previsioni del codice di procedura civile, potrà pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità equipollenti percepite dal debitore nelle seguenti misure:



Per gli importi superiori il pignoramento esattoriale tornerà a coincidere con quello stabilito dalle disposizioni del codice di procedura civile nella misura più elevata pari ad un quinto.